

(N. 2201)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1957

Delega al Governo per la formazione di un nuovo testo unico delle leggi sul debito pubblico.

ONOREVOLI SENATORI. — La materia del debito pubblico è stata regolata per quasi mezzo secolo dal testo unico 17 luglio 1910, n. 536, che in sostanza riproduce la legge organica fondamentale 10 luglio 1861, n. 94, nonché da numerose leggi successive, intese a modificare norme della citata legge o a regolare opportunamente, di volta in volta, particolari situazioni determinate da circostanze contingenti.

Pertanto, pur riconoscendo gli infiniti pregi della legge organica anzidetta, si è peraltro ritenuta la necessità di svincolare l'amministrazione del debito pubblico dal rigoroso formalismo che domina nella legge stessa ed ora in contrasto con le mutate condizioni di vita, col dinamismo dei rapporti economici e finanziari e col crescente sviluppo dei prestiti pubblici.

A tali necessità si sono ispirate le norme sul debito pubblico emanate in questi ultimi anni, eliminando sovrastrutture e lungaggini

burocratiche ormai superate, con innegabile vantaggio dei portatori di titoli di debito pubblico e col rafforzamento del credito dello Stato.

Data però la molteplicità dei provvedimenti legislativi e delle innovazioni, delle modificazioni e delle integrazioni con essi apportate, si è inevitabilmente venuta a creare una non lieve difficoltà nella consultazione e, conseguentemente, nell'applicazione delle varie leggi, mentre in una materia, come quella del debito pubblico, che riflette così da vicino interessi di carattere patrimoniale, deve essere assolutamente assicurata facilità di consultazione e di interpretazione.

Al fine, pertanto, di mettere in grado i portatori di titoli, gli istituti di credito, gli agenti di cambio, i notai ecc., di avvalersi agevolmente delle norme che regolano la importante e delicata materia, dando ad esse una più adatta e chiara formulazione, si ritiene, data la natura particolarmente tecnica della materia stessa,

di chiedere al Parlamento la concessione al Governo della delega per la formazione di un nuovo testo unico delle leggi sul debito pubblico.

Sembra opportuno che il testo unico venga compilato in base a delega legislativa e non prescindendo da essa, poichè, in quest'ultimo caso, il nuovo testo unico non avrebbe valore di legge (come invece quello vigente), in quanto le sue disposizioni ripeterebbero la loro efficacia dalle fonti preesistenti da cui furono tolte. Il testo unico vigente, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, venne infatti emanato, per tali motivi, in base alla apposita delega contenuta nella legge 24 dicembre 1908, n. 750.

Il Governo entro il termine di due anni provvederà alla formazione di un nuovo testo unico delle varie norme che regolano la materia del debito pubblico.

I principi e i criteri direttivi ai quali il nuovo testo unico dovrà uniformarsi sono i seguenti:

— ordinare organicamente le disposizioni vigenti e quelle che saranno emanate prima della compilazione del testo unico, in relazione al contenuto ed alla finalità di ciascuna, apportandovi le modificazioni all'uopo necessarie e provvedendo, se del caso, ad una migliore formulazione delle singole norme;

— introdurre perfezionamenti nella struttura del Gran Libro intesi a semplificare la tenuta di esso, trasformando a tal uopo le iscrizioni miste in iscrizioni nominative.

Com'è noto, la particolarità dei titoli corrispondenti alle iscrizioni miste è che su di essi viene indicata la persona cui spetta la proprietà del capitale, mentre gli interessi rimangono al portatore e come tali appartengono a colui che possiede le cedole. Essi pertanto partecipano della doppia natura di titoli al portatore e di titoli nominativi e godono delle prerogative accordate alle due specie di titoli. Dei vari debiti pubblici, soltanto i Consolidati 3,50 per cento-1902 e 1906 ed i Prestiti per la Ricostruzione 3,50 per cento e 5 per cento hanno iscrizioni miste. Su circa un milione di iscrizioni nominative, solo poco più di mille sono miste, a prescindere dalla considerazione che nessun importante vantaggio deriva ai por-

tatori di titoli misti da tale doppia natura dei titoli stessi, ad eccezione di quello, non decisivo, che le cedole possono essere rimosse presso qualsiasi Tesoreria.

Per contro, con la predetta trasformazione, la tenuta dei registri del Gran Libro sarebbe di molto semplificata, con conseguente economia di lavoro e di spesa nell'esecuzione delle operazioni, specie di quelle straordinarie di rinnovazione dei titoli misti;

— istituire nuovi tagli per i titoli al portatore di taluni prestiti in relazione alle esigenze attuali del mercato finanziario.

È questa una necessità fortemente sentita dagli istituti di credito in quanto, attualmente, il taglio massimo è di lire 20.000 per i Consolidati 3,50 per cento-1902 e 1906 e di lire 100.000 per il Prestito Redimibile 3,50 per cento-1934 e per il Prestito nazionale Rendita 5 per cento-1935, mentre tutti i prestiti, emessi dal 1947 in poi, hanno i tagli da lire 500.000 e da lire 1.000.000 ed i Buoni del tesoro novennali delle due ultime creazioni, anche il taglio da 10 milioni di lire;

— estendere agli assegni provvisori i nuovi termini di prescrizione stabiliti per gli altri titoli di debito pubblico.

Gli assegni provvisori sono titoli infruttiferi che l'Amministrazione del debito pubblico rilascia, in occasione di operazioni straordinarie, per le aliquote di capitale inferiori al minimo iscrivibile sul Gran Libro.

Le iscrizioni relative a detti titoli, in forza dell'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 1024, vengono annullate per prescrizione qualora nel corso di trenta anni dalla loro creazione non sia stata chiesta la riunione od il riscatto.

La nuova norma che s'intenderebbe comprendere nel nuovo testo unico, uniformerebbe i termini di prescrizione degli assegni in questione a quelli stabiliti dall'articolo 43 della legge 12 agosto 1957, n. 752; e cioè 10 anni per quelli al portatore e nominativi, liberi da vincoli, e 20 anni per quelli nominativi con annotazione di vincoli, non essendovi ragione per continuare ad applicare ad essi termini diversi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

Il Governo della Repubblica è delegato a riunire in testo unico, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni concernenti la materia del debito pubblico, contenute nel testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e nelle leggi successive, emanate e da emanare:

— apportando le modificazioni necessarie per un migliore e più organico coordinamento della materia stessa;

— provvedendo ad un più razionale e più semplice ordinamento del Gran Libro del debito pubblico, anche mediante la trasformazione delle iscrizioni miste in iscrizioni nominative;

— istituendo nuovi tagli per i titoli al portatore dei Consolidati 3,50 per cento-1902 e 1906, del Prestito Redimibile 3,50 per cento-1934 e del Prestito nazionale Rendita 5 per cento-1935;

— estendendo agli assegni provvisori, i nuovi termini di prescrizione stabiliti per gli altri titoli di debito pubblico.